



& **Diritto Avanzato**

Offerta di una prestazione personalizzata: violazione del divieto di accaparramento di clientela

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), nonché lesione della dignità e del decoro della professione, il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla vedova proponendosi come legale per il giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un tragico incidente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 12.10.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Donatella CERE'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [REDACTED] avverso la decisione in data 12/9/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. [REDACTED] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, regolarmente citato, nessuno è presente;
per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Avv. Prof. [redacted] esponeva il 18 settembre 2013 al COA di Bolzano di assistere la signora [redacted], vedova del prof. [redacted], professore di Diritto Penale e Processuale Penale nell'Università di [redacted], deceduto il [redacted] a Venezia a seguito di un incidente: mentre percorreva il Canal Grande una gondola con a bordo la famiglia [redacted] (marito, moglie e due figli) veniva investita e rovesciata da un vaporetto di linea, seguendone la morte del Professor [redacted]. L'Avvocato [redacted] raccontava che la sua assistita, rientrata in Germania pochi giorni dopo la morte del marito, aveva ricevuto una lettera dell'Avv. [redacted], del foro di Bolzano, nella quale veniva illustrata la normativa italiana in materia di risarcimento danni da infortunio, si mettevano in evidenza i possibili risultati economici che si sarebbero potuti conseguire dai familiari della vittima, si sottolineava l'esperienza del proprio studio in materia infortunistica e, dichiarando la disponibilità dello Studio [redacted] ad assumere la difesa dei familiari del defunto professore, si proponeva un incontro di persona a Monaco di Baviera. Il COA comunicava il 1 ottobre 2013 l'esposto all'avv. [redacted], chiedendo chiarimenti; questi rispondeva con nota 7 ottobre 2013, nella quale egli assumeva la correttezza del suo operato, alla luce della disciplina meno restrittiva che in passato dell'attività di pubblicità personale di cui all'art. 10 L. 247/12; e affermava di non aver avuto notizia, all'epoca dell'invio della lettera, del fatto che la sig.ra [redacted] avesse già nominato un avvocato di fiducia.

Il COA di Bolzano apriva un procedimento disciplinare a carico dell'avv. [redacted] il 1 settembre 2014, per la violazione degli artt. 5, 17, 17-bis e 19 del CDF previgente (corrispondenti agli artt. 9, 17, 35 e 37 del codice attualmente in vigore), per essersi rivolto, non richiesto, alla signora [redacted], che non conosceva, offrendo prestazioni professionali ad una persona determinata presso il suo domicilio, per uno specifico affare, e fornendo informazioni autoelogiative sulla propria attività: con questo ponendo in essere un comportamento contrario alla dignità e al decoro della professione.

L'Avv. [redacted] chiedeva di essere sentito dal Consiglio dell'Ordine con istanza in data 23 settembre 2014. Il fascicolo del procedimento, nelle more, veniva trasmesso al neo costituito CDD di Trento. La sezione, istruita la pratica, confermava il capo di incolpazione già formulato, dandone comunicazione all'incolpato in data 11 dicembre 2015. Al dibattimento, tenutosi l'11 luglio 2016, non comparivano né l'incolpato, né il suo difensore; la sezione rigettava le istanze istruttorie e rinviava l'udienza al 12 settembre 2017. In tale occasione compariva il difensore dell'incolpato, depositando un atto con il quale si invitavano i componenti del CDD ad astenersi; il difensore precisava che l'atto doveva intendersi anche quale istanza di ricusazione, adducendo di aver presentato due distinti esposti: uno nei

confronti dei componenti del CDD di Trento, per non aver dato seguito ad un esposto presentato nel 2014 dallo stesso avvocato [REDACTED] nei confronti di due colleghi, all'epoca membri del COA di Bolzano; l'altro all'AGCM, contro i componenti del COA di Bolzano, per aver avviato nei suoi confronti procedimenti disciplinari palesemente infondati.

Il CDD, esaminata l'istanza di astensione, escludeva che essa potesse considerarsi anche quale istanza di ricsuzione, non contenendo alcuna richiesta in tal senso, bensì solo le ragioni per cui i componenti della sezione avrebbero dovuto astenersi; peraltro, nell'istanza la proposizione della ricsuzione veniva espressamente riservata ad un momento successivo e perciò non poteva ritenersi validamente proposta. Nel merito, il CDD riteneva l'istanza manifestamente infondata.

In relazione al primo esposto, il CDD ne rilevava l'inammissibilità, per non essere stato presentato all'organo competente, il COA di Trento; e comunque lo dichiarava palesemente infondato nel merito (l'esponente lamentava la mancanza di solerzia dell'istruzione di una pratica nei confronti di due colleghi: il CDD rilevava che l'esposto era stato archiviato dal COA il 17 ottobre 2014 e per questo non era mai pervenuto al CDD, che non ne era mai venuto a conoscenza).

In relazione all'esposto presentato all'AGCM, il CDD rilevava che esso riguardava i componenti del COA di Bolzano, per cui non si ravvisava alcuna ragione valida di astensione dei componenti la sezione del Consiglio di Disciplina.

Il CDD, relativamente al merito della contestazione disciplinare, rilevato che l'avv. [REDACTED] non aveva contestato i fatti alla base del capo di incolpazione, precisava che la nuova disciplina dettata dalla Legge n. 247/12, pur consentendo all'avvocato di fornire specifiche informazioni sulla propria attività professionale, non autorizzava tuttavia una pubblicità indiscriminata e sottratta a qualsiasi limite; riteneva superati i limiti posti dagli artt. 9, 17 e 35 nuovo CDF, particolarmente in spregio delle regole di riservatezza e rispetto dell'intimità familiare, trasmettendo così un'immagine negativa dell'avvocatura: questo, considerato il tempo di invio della lettera (pochi giorni dopo l'incidente), i suoi contenuti (l'indicazione degli importi dei possibili risarcimenti), la proposta di un incontro a Monaco e l'allegazione di un articolo di una rivista scritto dall'incolpato sulla materia. Al tempo stesso riteneva violati gli artt. 9 e 37 nuovo CDF, poiché l'avv. [REDACTED] trasmetteva al domicilio di un soggetto individuato l'offerta di una prestazione professionale in relazione a un affare preciso, così ledendo la dignità e il decoro della professione, nonché i principi comunitari a tutela del consumatore (che sanzionano lo sfruttamento da parte del professionista di fatti tragici, tali per natura loro da alterare la capacità del consumatore di valutare il prodotto offerto).

Dichiarava infine privo di rilievo deontologico l'aver avanzato quella offerta pur avendo la signora [REDACTED] già nominato un legale, poiché non emergevano dall'esposto elementi idonei a dimostrare che l'incolpato fosse stato a conoscenza della circostanza.

All'esito all'Avv. [REDACTED] veniva inflitta la sanzione della censura.

L'Avv. [REDACTED] contro il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso, chiedendo l'annullamento della pronuncia per diversi motivi.

DIRITTO

Con il primo motivo, in via pregiudiziale (pur non proponendo eccezione specifica in tal senso) si lamenta una violazione del termine di cui all'art. 59 L. 247/12, che costituirebbe una lesione del diritto di difesa, essendogli il stato comunicato solo 6 giorni prima (il 06/09/16) il rinvio dell'udienza dibattimentale.

Il motivo è infondato. La norma che si afferma violata prevede il termine di 30 giorni liberi per la citazione a giudizio dell'incolpato, ma non ne prevede alcuno (così come il Regolamento CNF 2/14) per le ipotesi di rinvio dell'udienza dibattimentale. In questo caso la prima udienza dibattimentale si svolgeva in data 24 giugno 2016, assenti l'incolpato ed il suo difensore, e veniva rinviata dopo l'esame delle istanze istruttorie al 12 settembre 2016. Peraltro la giurisprudenza costante di questo Consiglio nel regime precedente ha sempre ritenuto sanata la violazione del termine di comparizione (prima previsto dall'art. 45 del RD 37/34) dalla presenza del professionista in udienza (si veda, tra le molte, CNF 11 giugno 2015, n. 85, rel Baffa).

Con il secondo mezzo il ricorrente censura la decisione per non aver ritenuto ammissibile l'istanza di astensione e ricusazione presentata all'udienza del 12 settembre 2016. Si formulano pertanto diversi rilievi sulla tempestività della presentazione dell'istanza, non tardiva; e si insiste sulla sua validità, sia con riferimento al rispetto delle forme e dei termini di cui al Reg. CNF 2/14, sia con riferimento alla fondatezza nel merito.

Il Collegio ritiene anche questo motivo infondato: per costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'istanza in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile, quando sia stata rivolta collettivamente ed impersonalmente a tutti i giudici (si veda, da ultimo, SSUU, n. 3706/2019).

Un terzo motivo è relativo alla fondatezza nel merito dell'istanza di astensione e ricusazione presentata all'udienza del 12 settembre 2016, nella quale il ricorrente chiedeva l'astensione di tutti i membri del collegio disciplinare, per avere egli presentato al CDD di Trento un esposto nei confronti dei suoi componenti, per non aver dato corso ad altro esposto disciplinare da lui presentato nel 2014 per denunciare il comportamento di due colleghi di Bolzano. Il motivo deve essere respinto, non solo per essere come sopra detto inammissibile l'istanza presentata collettivamente e impersonalmente nei confronti di tutti i componenti dell'organo giudicante, ma per essere pacifico che quel tale esposto era stato proposto al Consiglio dell'Ordine, in precedenza competente, che lo aveva archiviato: non arrivando quindi mai all'esame del CDD.

Nel merito, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione, sostenendo di non aver fatto uso di alcuna forma di pubblicità indiscriminata; riferisce di aver appreso dell'incidente dalla stampa tedesca, e perciò non sapeva che la sig.ra [REDACTED] avesse già nominato un legale; ritiene che la sua missiva avesse semplicemente carattere informativo, di non aver messo in atto una pratica commerciale aggressiva, non violando in tal modo neppure i principi comunitari in materia di tutela del consumatore.

Di contro ritiene questo Consiglio Nazionale che il ricorrente, con il suo comportamento pacificamente ammesso, sia incorso nella violazione degli artt. 5, 17 e 19 del Codice Deontologico previgente (ora artt. 9, 17 e 35 del nuovo Codice), esprimendosi in modi non conformi al doveroso rispetto dei sentimenti dei familiari di persona deceduta in un tragico incidente allo scopo di procurarsi un incarico difensivo: con questo venendo meno agli obblighi di rispettare la dignità e il decoro della professione. La decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, perfettamente motivata e priva di mende, deve quindi essere confermata.

P.Q.M

visti gli artt. artt. 5, 17 e 19 del Codice Deontologico previgente e gli artt. 9, 17 e 35 del nuovo Codice Deontologico Forense;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Donatella Cerè

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria